suissetec

Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale

relativamente all'ordinanza della SEFRI del 20 luglio 2022 sulla formazione professionale di base e al piano di formazione del 20 luglio 2022

per

Addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP

Numero professione **47607**

Sottoposte per parere in data
29 marzo 2023 alla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la professione «Addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP»

emanate da suissetec in data
1º aprile 2023 (stato 6 novembre 2024)

documento consultabile all'indirizzo suissetec.ch

Indice

1 Obiettivo e scopo ... 3

2 Basi legali ... 3

3 La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo ... 3

4 I campi di qualificazione in dettaglio ... 5

4.1 Campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito» (LPP) ... 5

4.2 Campo di qualificazione «cultura generale» ... 8

5 Nota dei luoghi di formazione ... 8

6 Informazioni ulteriori ... 9

6.1 Iscrizione all'esame ... 9

6.2 Superamento dell'esame ... 9

6.3 Comunicazione dei risultati d'esame ... 9

6.4 Impedimento a causa di malattia o infortunio ... 9

6.5 Ripetizione dell'esame ... 9

6.6 Procedura di ricorso/rimedi giuridici ... 9

6.7 Archiviazione ... 9

Entrata in vigore ... 10

Allegato: lista dei formulari e moduli ... 11

1 Obiettivo e scopo

Le presenti disposizioni, concernenti la procedura di qualificazione (PQ) con esame finale e i relativi allegati, applicano le disposizioni previste dall'ordinanza in materia di formazione e dal piano di formazione.

2 Basi legali

Le disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale di base si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento:

- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), in particolare gli articoli 33–41
- ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), in particolare gli articoli 30–35, l'articolo 39 e l'articolo 50
- ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14
- ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per Addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP del 20 luglio 2022; per la PQ sono determinanti in particolare gli articoli 16–22
- piano di formazione relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base per Addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP del 20 luglio 2022
- manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base

3 La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo

La PQ accerta l'acquisizione, da parte del candidato o della persona in formazione, delle competenze operative necessarie per svolgere adeguatamente un'attività professionale.

Lo schema riassuntivo dei campi di qualificazione di cui sotto comprende: il tipo d'esame, la nota dei luoghi di formazione, le voci con le relative ponderazioni, le note determinanti (note che devono esprimere una valutazione sufficiente) e le disposizioni per l'arrotondamento delle note secondo l'ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione.

Il formulario delle note delle procedure di qualificazione e il formulario per il calcolo della nota dei luoghi di formazione sono scaricabili dal sito http://qv.berufsbildung.ch.

Schema riassuntivo dei campi di qualificazione e della nota dei luoghi di formazione con relativo arrotondamento – Lavoro pratico prestabilito (LPP)

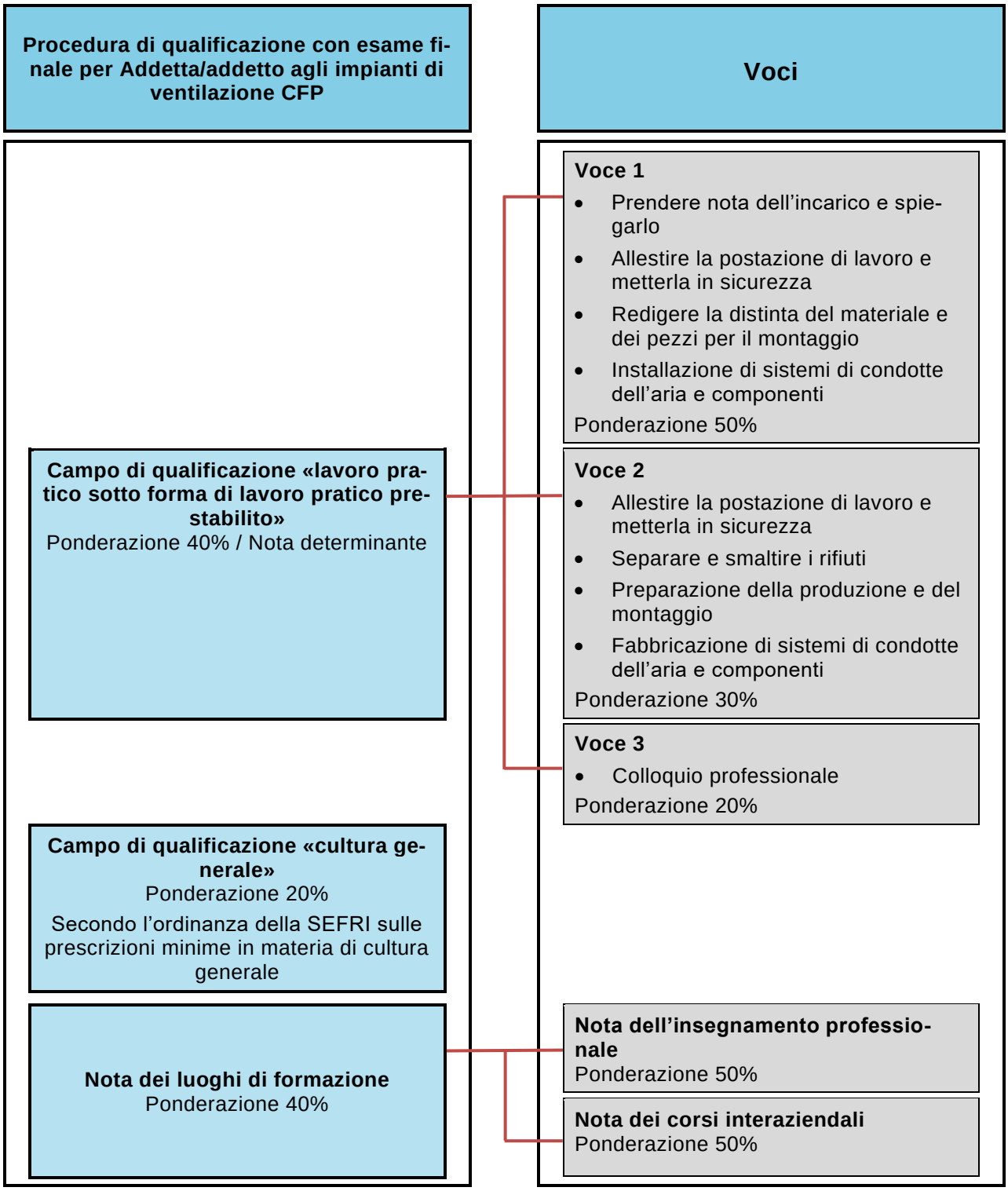

La nota complessiva viene arrotondata a una cifra decimale

Per le voci stabilite negli atti normativi in materia di formazione: arrotondamento a note intere o mezze note

Art. 34 cpv. 2 OFPr
Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.

Nota: per atti normativi in materia di formazione si intendono l'ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione.

4 I campi di qualificazione in dettaglio

4.1 Campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito» (LPP)

Nel campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito», la persona in formazione ovvero il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione.

L'intero lavoro pratico si basa su un incarico pratico, che va dalla pianificazione fino alla consegna dell'impianto. Le conoscenze professionali non vengono più esaminate separatamente (esame teorico), ma confluiscono nel lavoro pratico.

L'esame LPP dura 13 ore. Non sono state definite sotto-voci. Vengono esaminati i campi di competenze operative ovvero le competenze operative sottoelencati con le seguenti durate e ponderazioni.

Voce	Campi di competenze operative	Durata	Ponderazione
1	CO 1.1: Prendere nota dell'incarico e spiegarlo CO 1.2: Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza CO 2.1: Redigere la distinta del materiale e dei pezzi per il montaggio CCO 4: Installazione di sistemi di condotte dell'aria e componenti	8,5 h	50%
2	CO 1.2: Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza CO 1.4: Separare e smaltire i rifiuti CCO 2: Preparazione della produzione e del montaggio CCO 3: Fabbricazione di sistemi di condotte dell'aria e componenti	4 h	30%
3	Colloquio professionale (tutti i CCO)	0,5 h	20%

I criteri di valutazione sono definiti nel verbale dell'esame. La valutazione dei criteri viene espressa mediante note o punti. Se sono utilizzati punti, per ogni voce il punteggio deve essere convertito in nota (nota intera o mezza nota).

Voce 1

I candidati ricevono la descrizione dell'incarico con la documentazione di progetto. Hanno la possibilità di fare domande sul piano e sull'incarico. Redigono autonomamente la distinta dei pezzi e in seguito procedono all'installazione.

Possono essere esaminate le seguenti competenze operative.

Posizione	Competenze operative	Ponderazione
1	CO 1.1: Prendere nota dell'incarico e spiegarlo CO 1.2: Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza CO 2.1: Redigere la distinta del materiale e dei pezzi per il montaggio CCO 4: Installazione di sistemi di condotte dell'aria e componenti (4.1–4.4)	100%

Voce 2

I candidati ricevono la documentazione di progetto con il compito da svolgere, che consiste nella fabbricazione di semplici pezzi speciali rettangolari. Anche in questo caso hanno la possibilità di fare domande. In seguito preparano autonomamente la produzione e fabbricano i pezzi speciali. Separano e smaltiscono i rifiuti generati.

Possono essere esaminate le seguenti competenze operative.

Posizione	Competenze operative	Ponderazione
2	CO 1.2: Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza CO 1.4: Separare e smaltire i rifiuti CCO 2: Preparazione della produzione e del montaggio CCO 3: Fabbricazione di sistemi di condotte dell'aria e componenti	100%

Voce 3

Il colloquio professionale può coprire tutti i campi di competenze operative. Per ogni competenza operativa è presente un'esercitazione pratica. Tutte le varie esercitazioni pratiche costituiscono la base di riferimento per il colloquio professionale.

I periti d'esame preparano un colloquio orientato alla pratica su specifiche competenze operative selezionate.

Le persone in formazione portano con sé all'esame tutti i rapporti di apprendimento sulle esercitazioni pratiche (in formato cartaceo o digitale, a loro scelta). I dettagli saranno comunicati per tempo nella convocazione all'esame.

Se l'organizzazione lo consente, il colloquio professionale si svolge dopo il lavoro pratico.

Ausili

Sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame. Il capo perito decide il loro utilizzo per ogni parte dell'esame.

In generale sono ammessi:

- Documentazione dell'apprendimento incluse le esercitazioni pratiche (in formato cartaceo/elettronico)
- Documentazione dei corsi interaziendali (in formato cartaceo/elettronico secondo le direttive CSFP)
- Formulario (in formato cartaceo/elettronico) / calcolatrice
- Norme e direttive (in formato cartaceo/elettronico)
- Macchinari e utensili propri
- Penna e foglio per gli appunti

Nessuno di questi ausili può essere scambiato o condiviso con altri candidati.

Per l'utilizzo dei dispositivi elettronici si applicano le direttive del capo perito. È in ogni caso responsabilità dei candidati provvedere al corretto funzionamento dei dispositivi e/o procurarsi gli ausili.

4.2 Campo di qualificazione «cultura generale»

Il campo di qualificazione «cultura generale» è disciplinato dall'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).

5 Nota dei luoghi di formazione

La nota dei luoghi di formazione è disciplinata dall'ordinanza in materia di formazione. Il formulario per il calcolo della nota è scaricabile dal sito http://qv.berufsbildung.ch.

6 Informazioni ulteriori

6.1 Iscrizione all’esame

L’iscrizione avviene tramite le autorità cantonali.

6.2 Superamento dell’esame

Le condizioni di superamento dell’esame sono stabilite dall’ordinanza in materia di formazione.

6.3 Comunicazione dei risultati d’esame

La comunicazione dei risultati d’esame avviene secondo le disposizioni cantonali d’esame.

6.4 Impedimento a causa di malattia o infortunio

La procedura in caso di impedimento alla partecipazione alla PQ a causa di malattia o infortunio è disciplinata dalle disposizioni cantonali.

6.5 Ripetizione dell’esame

Le disposizioni relative alle ripetizioni sono contenute nell’ordinanza sulla formazione.

6.6 Procedura di ricorso/rimedi giuridici

La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale.

6.7 Archiviazione

La conservazione degli atti relativi all’esame è disciplinata dal diritto cantonale.

Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per Addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di riscaldamento CFP entrano in vigore il 1º aprile 2023 e valgono fino alla loro revoca.

Zurigo, 1º aprile 2023

suissetec

Il presidente centrale	Il direttore
Daniel Huser	Christoph Schaer

In occasione della sua seduta del 29 marzo 2023, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità si è espressa in merito alle presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per Addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP.

Allegato: lista dei formulari e moduli

Documenti	Fonte
Verbale dell'esame relativo al lavoro pratico prestabilito	suissetec
Verbale dell'esame con colloquio professionale	suissetec
Formulario delle note delle procedure di qualificazione Addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP	suissetec
Formulari per il calcolo della nota dei luoghi di formazione – Formulario per la scuola professionale – Formulario per i corsi interaziendali	suissetec